

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1852

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

—————

Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia
di prerogative e immunità parlamentari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gravi danni al Paese, società civile ed istituzioni, ha prodotto la dissennata «bufera giustizialista» che negli anni scorsi ha devastato la nostra vita, «bufera giustizialista» prodotta dalla crisi del sistema politico conseguente al venir meno nel mondo, in Europa ed in Italia, della contrapposizione tra «democrazia liberale» occidentalista e «democrazia progressiva» del «socialismo reale», e dalla mistificatrice azione giudiziario-politica della «magistratura militante», con larghi apporti di «qualunquismo» e di «antiparlamentarismo», anche da parte di chi poi, sull'ondata della disfatta dei partiti democratici tradizionali, vinse nel 1994 le elezioni politiche generali, membri oggi di Forza Italia e di AN. Questi tragici avvenimenti hanno indotto, nel 1993, il Parlamento dei «perseguitati», erroneamente chiamato degli «indiziati», anche a motivo delle suggestioni e delle pressioni «moralizzatrici» e «giustizialiste» (provenienti anche da alte autorità) a spogliarsi di prerogative e immunità, consacrate negli ordinamenti di tutti gli Stati costituzionali da una antica storia istituzionale e confermate da una veneranda tradizione costituzionale, a difesa della libertà ed indipendenza dei rappresentanti della sovranità popolare e a fermo presidio della divisione dei poteri e degli ordini costituzionali, nonché della «primazia» del Parlamento, unico «sovrano legale» in uno Stato costituzionale, in rappresentanza dell'unico «sovrano reale»: il popolo.

La improvvida, non mediata, dissennata decisione del Parlamento è stata una delle cause gravissime della «usurpazione di poteri» che ha gravemente alterato l'intero sistema costituzionale, operata dalla «magistratura militante», tramite alcuni uffici del pubblico ministero e alcuni giudici, il Consiglio superiore della magistratura e in parte

tramite la Corte costituzionale che è anch'essa ormai divenuta organo non solo più di «arbitraggio» politico costituzionale, e tanto meno giudice di «annullamento» delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle regioni e delle province autonome, come stabilito dalla Costituzione, ma addirittura nei fatti «organo di indirizzo della politica legislativa», «usurpazione» questa promossa e sostenuta dai «giuristi democratici» esponenti dei quali sono stati immessi in massa negli anni scorsi nella Corte costituzionale, con un grave appannamento della credibilità nella autonomia e indipendenza e «terzietà» della Corte stessa.

Con il presente disegno di legge costituzionale si «riconosce pienamente e semplicemente» il tradizionale e affermato sistema di prerogative e guarentigie parlamentari, confermato nell'ordinamento repubblicano, con strabocchevole maggioranza, dall'Assemblea costituente e vigente in tutti i Parlamenti europei e nello stesso Parlamento dell'Unione europea, e di cui hanno continuato a godere i giudici della Corte costituzionale. Con il presente disegno di legge costituzionale si richiamano altresì in vigore alcune utili e opportune disposizioni legislative ordinarie di applicazione non più vigenti per mancata conversione dei decreti-legge con cui erano state emanate.

Si ricolloca così finalmente, con tutte le sue guarentigie e prerogative, il Parlamento nel suo ruolo di unico «sovrano legale» dello Stato, in cui era stato collocato al centro dell'ordinamento costituzionale dall'Assemblea costituente, ruolo nel quale era stato «vulnerato» dal fascismo politico prima, e poi dalla indecorosa *resa* di noi membri del Parlamento al «fascismo giudiziario» e alla cultura autoritaria e illiberale del «giustizialismo».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. La legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, è abrogata. Riacquista efficacia l'articolo 68 della Costituzione nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 1993.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, in quanto compatibili con il comma 1 della presente legge costituzionale.

3. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge costituzionale, anche a mezzo di ordinanze, sentenze, ordini e provvedimenti di qualsivoglia autorità giudiziaria o della Corte costituzionale, costituisce il reato di attentato agli organi costituzionali dello Stato.

4. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

